

Codice A1813B

D.D. 21 dicembre 2020, n. 3562

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 57/20 per "Interventi di mitigazione del rischio e dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati", in Comune di Bollengo (TO). Richiedente: Comune di Bollengo.



ATTO DD 3562/A1813B/2020

DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 57/20 per “Interventi di mitigazione del rischio e dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati”, in Comune di Bollengo (TO).
Richiedente: Comune di Bollengo.

Con nota in data 06/10/2020 prot. n. 3380, integrata in data 18/12/2020 prot. n. 4669, il Comune di Bollengo, C.F. 84000650014, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per “*Interventi di mitigazione del rischio e dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati*”, in Comune di Bollengo, da eseguirsi lungo alcune tratte d’alveo del Rio Morto e del Rio Vignarossa.

Nello specifico si prevede:

RIO MORTO

- **intervento A:** sistemazione spondale e di fondo alveo lungo la tratta a monte dell’attraversamento di Via G. Ceresa Rossetto, per una lunghezza complessiva di circa 96m, di cui: il primo tratto di monte, pari a 41m, caratterizzato da mantellata a tutta sezione in massi di cava cementati, con scogliere laterali di altezza massima 2,80m misurata dai piani di fondazione e rivestimento di raccordo di fondo alveo avente spessore di 50cm misurato dal piano di fondazione con larghezza massima di 4,50m; il tratto di valle, pari a 55m, costituito esclusivamente da rivestimento del fondo alveo in c.a. con doppia rete elettrosaldata, avente spessore 30cm e larghezza di 3,30m da realizzarsi in continuità con l’esistente tratto presente in sponda sinistra avente larghezza pari ad 1m;

- **intervento B:** pulizia e sistemazione del fondo alveo lungo la tratta a valle dell’attraversamento di Via G. Ceresa Rossetto di cui al precedente punto, per una lunghezza complessiva di 765m, mediante: rimozione degli accumuli di materiale depositato lungo le sezioni di deflusso dei tratti n.1 e n.2 di monte, aventi complessivamente lunghezza pari a 128m (51m+77m); realizzazione di rivestimento del fondo alveo verso valle lungo i successivi tratti n.3, 4, 5 e 6 come denominati negli elaborati di progetto, aventi lunghezza complessiva di 637m (114m+146m+209m+168m), costituito da massi di cava cementati di collegamento delle sponde già protette da scogliere o muro, avente

spessore 50cm e larghezza variabile fino ad un massimo di 8,50m (SEZ. N. 36 dell'elaborato progettuale Tav. N. 8.2);

RIO VIGNAROSSA

- **intervento D:** sistemazione tratta d'alveo in Fraz. San Pietro di Pessano, a monte dell'attraversamento della S.P. n. 338 lungo Strada Vicinale di Vignarossa, per una lunghezza complessiva di 39m circa, mediante posa di mantellata in massi di cava cementati, di spessore 80cm e larghezza massima misurata a tutta sezione di 9m, spinta in sponda destra fino al congiungimento con l'esistente muro; pulizia e rimozione degli accumuli di materiale depositato lungo le sezioni di deflusso fino a valle dell'attraversamento della S.P. n. 338;

- **intervento E:** sistemazione tratta d'alveo prospiciente strada Palazzo in località Piane, fino all'attraversamento della S.P. n. 263, per una lunghezza complessiva di 173m circa, mediante realizzazione di scogliere, localmente in sponda sinistra e/o sponda destra, in massi di cava cementati, aventi altezza massima di 2,80m misurata dal piano di fondazione, con rivestimento del fondo alveo in massi di cava cementati di raccordo tra le scogliere, ovvero, con i manufatti di difesa spondale esistenti, avente larghezza massima di 4,00m e spessore di 50cm.

E' previsto che il materiale litoide proveniente dai lavori di pulizia e di ricalibratura delle sezioni di deflusso delle tratte dei corsi d'acqua in argomento, non oggetto di rimbottimento di sponda e/o di colmata di depressioni in alveo, venga smaltito in discarica in quanto: relativamente agli interventi "D" ed "E" interessanti il Rio Vignarossa, ricadente nella "Zona 3" della "*Carta regionale del litoide di fiume*" di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*", quindi di valore economico nullo; riguardo invece agli interventi "A" e "B" previsti sul Rio Morto, riconducibile alla medesima zona anzidetta, essendo le tratte d'alveo di che trattasi situate al confine con la "Zona 2", nonché alimentate da un bacino idrografico ricadente per la maggior parte in "Zona 3" della citata carta del litoide.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Noascono recanti data agosto 2020, in ultima versione integrata aggiornata al novembre 2020, costituiti, tra l'altro, dalla relazione tecnica, da n.2 relazioni idrologico-idrauliche e da n. 31 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Bollengo, con Deliberazione della Giunta Comunale in data 31/08/2020 n. 54 ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi; con nota prot. n. 4669 in data 18/12/2020 ha trasmesso gli elaborati integrativi aggiornati.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 95491 del 26/10/2020, pure diretta all'Amministrazione Comunale di Bollengo, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma dell'art. 12 della l.r. 37/2006 e successive DD.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici.

Dall'esame degli atti progettuali l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- la nota prot. n. 95491 del 26/10/2020 con la quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti in progetto;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di Bollengo all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; a tal proposito, con riferimento all'intervento "D", eventuali ulteriori manufatti di difesa da realizzarsi a valle dell'opera prevista, fino all'attraversamento della S.P. n. 338 (come indicato in didascalia della TAV. 5.2), dovranno essere oggetto di apposita istanza di autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 sempre a questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (scogliere) e trasversali (rivestimento di fondo alveo) previste lungo le tratte

d'alveo in argomento, in uno con i manufatti di difesa esistenti, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione dei manufatti di difesa spondale dovranno risultare posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. le opere di difesa spondale in progetto dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo interessate dagli interventi;
5. i massi di cava costituenti tutte le opere longitudinali e trasversali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua interessato, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del medesimo corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. gli interventi di pulizia e di scavo del materiale litoide demaniale previsti ai fini della ricalibratura delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo in argomento dovranno avvenire nel pieno rispetto dei criteri, delle indicazioni operative e delle procedure tecnico- amministrative di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*"; la quotaparte del medesimo materiale non soggetto ad alienazione in discarica dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso, ove riportato lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento degli eventuali massi presenti in loco, e/o dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e anch'esso conferito a discarica;
8. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
9. è fatto divieto assoluto di asportazione di ulteriore materiale litoide demaniale d'alveo rispetto

alla volumetria prevista in progetto;

10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni agli alvei medesimi, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
11. le operazioni di pulizia e dell'eventuale taglio e rimozione della vegetazione arbustiva presente in alveo e lungo le sponde di che trattasi dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua;
12. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della

l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. n. 95491 del 26/10/2020 rilasciato dalla *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora*.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni